

Avv. Cristiano Coccato
Galleria Porte Contarine 4, Padova
Tel: 049662577 – Fax: 049662870
c.coccato@buattinimoromonti.it

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione I Civile

Procedimento n.13/2019 RG

Dr.ssa Gabriella Zanon

Piano di liquidazione dei beni ex art. 14 Ter, Legge n.3/2012

La Sig.ra **Giulia Fasolino** (di seguito alternativamente anche “*Debitrice*” o “*Istante*”), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Coccato, del foro di Padova, con l'ausilio, ai sensi dell'Art. 7 L. n.3/2012, dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ODCEC di Venezia “OCC del Veneziano” che con con provvedimento del 30.10.2018 del Referente, Dr. Massimo Lanfranchi, nominava quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del presente procedimento la Dr.ssa Alessandra Agnoletto,

Premesso che

- La Sig.ra Giulia Fasolino, versando in uno stato di sovraindebitamento, in data 20.6.2019 depositava innanzi all'intestato Tribunale, un ricorso con una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 9, L. n.3/2012 rubricato al n.13/2019 RG (Allegato alla presente quale doc.n.1);
- Il Piano era stato dichiarato fattibile dal Gestore nominato dall'OCC di Venezia, Dr.ssa Alessandra Agnoletto;
- la S.V. Ill.ma con provvedimento datato 24.7.2019, rilevate le condizioni di ammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 7, co. 2, L. n.3/2012, fissava l'udienza al 27.11.2019 per l'accertamento negativo di atti o iniziative fraudolenti, disponeva la comunicazione della proposta ai creditori ex art. 10, co.1, L. n.3/2012 e la pubblicazione della stessa sul sito del Tribunale di Venezia, disponeva che sino al provvedimento di

omologazione non fossero iniziate o proseguite a carico della Debitrice azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori;

- in ottemperanza al suddetto provvedimento, il Gestore nominato provvedeva alla notifica della proposta ai creditori;

- purtroppo, però, i creditori riscontravano la suddetta proposta dando parere negativo;

- la Debitrice, allora, depositava istanza di conversione della presente procedura nella liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 Ter L. n.3/2012 e, al riguardo, il Gestore esprimeva parere favorevole;

- l'Ill.mo Giudice, rilevata la presenza dei presupposti, accoglieva l'istanza suddetta, assegnando giorni trenta per la presentazione del piano di liquidazione, riservandosi all'esito, l'emissione del decreto ex art. 14-quinques L. n.3/2012.

Tutto ciò premesso, lo scrivente difensore, richiamato quanto già dedotto nel ricorso iniziale di composizione della crisi da sovraindebitamento in merito:

- alle cause dell'indebitamento

- all'incapacità della Debitrice di far fronte alle proprie esposizioni debitorie

in ottemperanza al suddetto provvedimento emesso dal Giudicante,

dimette

il presente piano di liquidazione dei beni ex art. 14-quinques L. n.3/2012.

A) SITUAZIONE DEBITORIA AGGIORNATA

Dall'estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 la Sig.ra Giulia Fasolino presenta la seguente esposizione debitoria:

A) Debiti personali:

- Irpef (comprensiva di addizionali, sanzioni e interessi): 33.413,72 €

- Contributi IVS (comprensivo di somme aggiuntive per omesso versamento, sanzioni e interessi): 17.478,27 €

- Contributi INPS (comprensiva di sanzioni e interessi): 7,02 €

- Tassa automobilistica (comprensiva di sanzioni e interessi): 314,55 €
- Canone Rai (comprensiva di sanzioni e interessi): 219,28 €
- Contravvenzioni stradali (comprensiva di interessi e sanzioni): 1.417,04 €

B) Debiti di Giulia Fasolino, quale ex socia di Betiz Snc

- Iva (comprensiva di sanzioni e interessi): 28.536,71 €
- IRAP (comprensiva di sanzioni e interessi): 3.505,04 €
- Ritenute (comprensiva di sanzioni e interessi): 1.480,82 €
- Imposta di registro (comprensiva di sanzioni e interessi): 142,01 €
- Inail (comprensiva di sanzioni e interessi): 334,57 €
- Camera di Commercio (comprensiva di sanzioni e interessi): 993,40 €

C) Carichi di competenze dell'Ente di Riscossione (aggio, spese di notifica, somme e interessi di mora aggiuntivi, spese esecuzione) pari a complessivi € 16.373,22.

Dall'estratto di ruolo il peso debitorio complessivo è pari ad € 104.215,65.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Entrate di Venezia con email del 10.10.2019 (Doc. n.36) ha inviato allo scrivente procuratore un prospetto in cui risulta che il carico Iva e il carico Irap inerente a Betiz Snc (delle cui obbligazioni l'istante è illimitatamente e solidalmente responsabile) è pari rispettivamente a € 37.679,35 ed € 9.377,32.

Una parte quindi delle suddette imposte non risulta iscritto a ruolo ma si ritiene di prendere a riferimento per Iva e Irap tali ultimi valori (in luogo di quelli risultanti dall'estratto di ruolo allegato), in quanto dichiarati direttamente dal soggetto titolare del credito.

In definitiva il totale del debito verificato è pari ad € 119.230,57.

B) SITUAZIONE REDDITUALE E FAMILIARE

La Sig.ra Fasolino, come indicato nel Ricorso iniziale, si presenta in una situazione di sostanziale incampienza da un punto di vista patrimoniale.

Come già evidenziato nel ricorso iniziale ella possiede una Fiat Auto del 2006 colpita da fermo

amministrativo da parte dell' Agenzia Entrate Riscossione per € 9.413; dato il valore molto esiguo, si propone di non farla rientrare nel piano di liquidazione.

Ella lavora presso un noto centro commerciale, ove percepisce uno stipendio mensile medio pari ad € 1.400,00, come risulta dalle buste paga degli ultimi tre mesi (Doc. n.37).

La famiglia della stessa è composta dai due figli rispettivamente di 4 e 7 anni e dal coniuge, con quale è venuta meno la coabitazione essendo in corso un procedimento giudiziale di separazione.

Le spese correnti della Debitrice, per il mantenimento proprio e della famiglia sono pari ad € 1.820,00, così suddivise:

- Affitto: € 600,00
- Spese condominiali: € 50,00
- Buoni pasto per i figli: € 220,00
- Bollette per i servizi di somministrazione luce, acqua e gas: 250,00
- Benzina per l'auto: 300,00
- Bollo e assicurazione auto: 40,00
- Vitto e altre spese ordinarie: 400,00

Nel procedimento di separazione giudiziale il giudice in data 9.12.2019 ha statuito *rebus sic stantibus* che il marito versi alla Debitrice la somma di € 800,00 a titolo di mantenimento dei figli (Doc. n.38).

Si segnala che, per il momento, il marito dell'Istante si è reso inadempiente al versamento di tale somma e pertanto è stata avanzata richiesta al Giudice competente di obbligare il datore di lavoro a versare la quota direttamente alla Debitrice.

C) PIANO DI LIQUIDAZIONE

Da quanto detto, la Debitrice può contare per il momento su entrate stabili assicurate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non possiede alcun cespite patrimoniale.

Il presente piano di liquidazione, quindi, necessariamente è circoscritta a una quota dello stipendio, che rappresenta l'unico bene concretamente disponibile per soddisfare le ragioni dei creditori.

Sussistono importanti indici normativi nonché un quadro giurisprudenziale favorevole alla elaborazione di un piano di liquidazione basato su una quota dello stipendio del debitore.

Si osservi per prima cosa che anche i crediti futuri (rappresentati da quote di stipendio) rientrano nella nozione di beni con rilevanza economica ex art. 810 c.c.

L'art. 14 Ter, co. 6, lett. B, L. n.3/2012 esclude poi che possa rientrare nella liquidazione dei beni redditi da pensioni e stipendi nei soli limiti di quanto occorra per il mantenimento del debitore e della propria famiglia; dunque, *a contrario*, la rimanente parte dello stipendio ben può costituire oggetto di liquidazione.

L'art. 14 undecies L. n.3/2012 ricomprende nel patrimonio da liquidare qualsivoglia somma e bene futuro idonea a soddisfare i creditori e, quindi, a maggior ragione vanno ammessi i crediti futuri rappresentati dalle quote di redditi, i quali si presentano già liquidi al momento dell'omologa del decreto.

Ancora, un richiamo va fatto alla *ratio* dell'istituto in esame.

Scopo del legislatore è quello di consentire al Debitore, che versa in una situazione debitoria divenuta insostenibile, di azzerare il proprio carico passivo mediante la liquidazione dei beni e soddisfazione almeno in parte dei creditori.

Non vengono fornite prescrizioni in merito al *quantum* di pagamento dei debiti, ma la via tracciata dal legislatore è che l'interessato saldi almeno in parte le proprie obbligazioni sfruttando integralmente la propria capacità economica; la successiva richiesta di esdebitazione gli permetterà di ricominciare completamente "spogliato" dal precedente peso debitorio.

A tal proposito il legislatore ha offerto agli operatori uno strumento flessibile, intriso di una certa discrezionalità, a dimostrazione del *favor* per le più varie soluzioni tese a perseguire l'obiettivo suddetto. E tra queste, non vi sono indicazioni contrarie alla possibilità di poter costruire il piano di liquidazione sull'unico bene che concretamente il debitore può offrire, per l'appunto rappresentato da una parte dello stipendio in una misura tale da assicurare al contempo di far fronte ai bisogni propri e della famiglia.

A conferma delle conclusioni sopra dette, si segnalano due importanti pronunce in tal senso da parte del Tribunale di Milano rispettivamente in data 24.6.2019 e 16.11.2017 (Doc. n.39).

Ciò detto, in considerazione della richiamata situazione familiare e lavorativa, si ritiene congruo che la Debitrice versi ogni mese alla procedura (in un conto corrente destinato *ad hoc*), al fine di poter soddisfare *in parte qua*, i creditori, la quota di € 245,00 ogni mese, pari a circa il 20% dello stipendio tenuto conto della quota di TFR. La proposta prevede che tale versamento fisso si protragga per i quattro anni di durata minima della procedura di liquidazione a partire dal primo stipendio successivo al decreto di omologa.

In definitiva, nel caso l'attività liquidatoria dovesse svilupparsi in modo regolare, l'Istante complessivamente arriverebbe a versare alla procedura l'importo di € 11.760,00.

Inoltre, per assicurare ancor di più la regolare corresponsione di tale importo, il Sig. Giuseppe Fasolino si è reso disponibile ad anticipare a garanzia l'importo di € 10.000,00, attraverso assegno circolare da versare nel conto corrente della procedura (Doc. n.40). (Si precisa che si è già dato disposizione dell'apertura e che appena sarà pronto ne saranno depositati gli estremi attraverso una successiva nota di deposito documenti).

Si chiede inoltre che il nominando liquidatore predisponga dei progetti parziali di stato passivo ex art. 14 octies L. n.3/2012 con cadenza annuale e che, a mano a mano che si procederà con la distribuzione delle somme ai creditori, restituisca al Sig. Fasolino Giuseppe quote di somme anticipate in misura proporzionale.

Si osservi infine che la presente proposta viene avanzata *rebus sic stantibus*, in ragione delle condizioni attuali.

Perciò, nel caso di sopravvenute e imprevedibili variazioni (ad esempio perdita del lavoro, diminuzione e/o cancellazione del mantenimento da parte del coniuge), si chiede di poter rivedere la misura della quota dello stipendio da versare in base alla situazione contingente.

Si propone sin d'ora la nomina del liquidatore dei beni della sig.ra Fasolino nella persona della Dr.ssa Alessandra Agnoletto, la quale è in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 quinquies,

comma 1°, Lett. a), L. n.3/2012.

Per quanto detto, quindi, la Sig.ra Giulia Fasolino, come sopra rappresentata e difesa, accertata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14 Ter e seg., L. n.3/2012

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge 3/2012, voglia con decreto:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 Ter e seg., L. n.3/2012;
- mantenere il divieto di poter iniziare o proseguire, sotto pena di nullità, azioni esecutive e cautelari nei confronti della Debitrice, nonché di poter acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della stessa da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati presenti nel patrimonio della Debitrice;
- nominare liquidatore dei beni il Dr.ssa Alessandra Agnoletto;
- di prevedere un'eventuale rivisitazione della quota di stipendio da destinare alla procedura nel caso di sopravvenuta variazione delle entrate della Debitrice;
- sin d'ora, di essere ammesso al beneficio della esdebitazione ex art. 14 terdecies L. n.3/2012, con riferimento ai crediti concorsuali che non saranno integralmente soddisfatti con la liquidazione del patrimonio;
- prevedere ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

Con riserva di presentare ulteriore documentazione utile a dimostrazione di quanto sopra esposto, non appena verrà resa disponibile al gestore.

A corredo di quanto riportato e illustrato nella presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, si offrono in produzione i seguenti documenti aggiuntivi rispetto a quelli già allegati con il ricorso iniziale:

- Doc. n.35: estratto di ruolo al 5.3.2020
- Doc. n.36: email Agenzia delle Entrate di Venezia con conteggi
- Doc. n.37: buste paga della Debitrice degli ultimi tre mesi
- Doc. n.38: provvedimento provvisorio di assegnazione somme in sede di separazione giudiziale
- Doc. n.39: sentenze Tribunale di Milano
- Doc. n.40: Assegno circolare
- Doc. n.41: Relazione particolareggiata del Gestore della crisi

Con osservanza

17 Marzo 2020

Avv. Cristiano Coccato